

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014**

pag. 1/18

GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/Cee**1. PREMESSA**

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/43/Cee.

Ogni autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza.

2. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA**2.1 - CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2.2.

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (*screening*). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

2.1.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza. La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

Fase 1 – Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel successivo paragrafo 2.2.

Fase 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti*1. Descrizione del piano, progetto o intervento*

I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli obiettivi, alle azioni, alla normativa introdotta, alle aree in cui si applicano le previsioni precedenti e al periodo di efficacia o validità.

I progetti e gli interventi sono descritti rispetto alle loro finalità, alle aree direttamente interessate, all'uso del suolo nelle aree direttamente interessate, alle caratteristiche dimensionali, al cronoprogramma (per i progetti nel dettaglio di costruzione, funzionamento, dismissione, recupero, per gli interventi in relazione al periodo di durata), all'utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili), al fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali. Analogamente, vanno descritte e dettagliate tutte le precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni. Tali dettagli di piani progetti e interventi non si configurano come misure di mitigazione o compensazione definite sulla base del successivo paragrafo 2.1.2.

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del piano, progetto o intervento sono connessi o necessari ulteriori piani, progetti e interventi e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

Rispetto alle aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e alle aree direttamente interessate da progetti e interventi va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

2. Identificazione e misura degli effetti

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. Nel caso dei piani tali effetti sono identificati anche con riferimento ai fattori elencati nell'allegato B determinati da piani, progetti e interventi che dal piano esaminato sono consentiti.

Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. In relazione a ciascun fattore individuato deve anche essere indicato se esso derivi da una precauzione, precedentemente descritta, idonea a impedire o attenuare possibili effetti negativi. Qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Tutte le minacce, pressioni e attività, cui i fattori elencati nell'allegato B fanno riferimento, non esaminate nell'analisi, non sono di conseguenza valutabili e determinano sempre una prescrizione nella valutazione di incidenza e nell'atto approvativo che obbliga il proponente a non svolgere o attuare ulteriori attività rispetto a quanto è stato valutato.

Per ogni fattore riconosciuto deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Sulla base dei paragrafi 1 e 2 della fase 2 si ricostruiscono i domini massimi spaziali e temporali di influenza del piano, progetto o intervento, quale involucro spaziale di tutti i suoi possibili effetti nel tempo. Questa caratterizzazione fornisce i limiti di validità dell'analisi (cfr.

colonna "Presenza nell'area oggetto di analisi" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Rispetto ai limiti spaziali e temporali dell'analisi deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

Devono essere identificati tutti gli ulteriori piani, progetti e interventi (già adottati o approvati) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi identificati al precedente paragrafo 3. Di tali effetti si dovrà tener conto al momento delle valutazioni di cui al paragrafo 3 della fase 3.

Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati

Gli elementi – habitat e specie - dei siti della rete Natura 2000 interessati e i siti stessi sono individuati in quanto localizzati, interamente o parzialmente, all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, oppure poiché tali limiti massimi interessano ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

Rispetto alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, opportunamente citate, sono descritti gli habitat e le specie presenti esclusivamente all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati, con particolare riferimento a:

- superficie, rappresentatività e grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario;
- dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, ecotipi, pool genici, struttura per classi di età e grado di conservazione delle specie di interesse comunitario ovvero caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire tali popolazioni;
- caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito e loro ruolo rispetto ai precedenti habitat e specie di interesse comunitario;
- ruolo e coerenza degli habitat e specie individuati nell'area di analisi rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.

Inoltre, rispetto ai formulari standard dei siti interessati, vanno indicati tutti gli habitat e le specie che si trovano al di fuori dei limiti spaziali e temporali dell'analisi e che non possono subire effetti. Per tali habitat e specie l'incidenza significativa negativa sarà nulla (cfr. colonne "Presenza nell'area oggetto di analisi", "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Eventuali rilievi o dati raccolti per lo studio su habitat, habitat di specie e specie sono eseguiti in accordo con quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3 e devono essere forniti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Rispetto agli elementi soprariportati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione

In riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza con piani adottati e approvati e, in dettaglio, della coerenza con le indicazioni derivanti dalle misure di conservazione nazionali e regionali e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Ciascuno degli habitat e specie all'interno dell'area di analisi deve essere messo in relazione con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2. Se ci sono habitat e specie che non possono subire tali effetti deve essere spiegato il motivo per cui essi non sono vulnerabili. Per

gli habitat e specie non vulnerabili l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Le metodologie utilizzate per la valutazione della vulnerabilità agli effetti determinati dal piano, progetto o intervento devono essere esplicite e documentate in riferimento al grado di conservazione anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del piano, progetto o intervento.

Inoltre, rispetto a tutti gli effetti individuabili dal paragrafo 4 della fase 2 e dall'azione congiunta di più effetti descritti in precedenza, deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo o sinergico con quello di altri piani, progetti o interventi.

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo. L'effetto è una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.

La verifica del grado di conservazione degli habitat comprende tre sottocriteri: i) il grado di conservazione della struttura, ii) il grado di conservazione delle funzioni, iii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (e ogni altra informazione scientifica integrativa pertinente al contesto analizzato) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica.

Il grado di conservazione delle funzioni verifica: a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat.

La verifica del grado di conservazione delle specie comprende due sottocriteri: i) il grado di conservazione degli habitat di specie, ii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutati la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat di specie.

I criteri in base ai quali sono riconosciuti i diversi livelli di significatività degli effetti (incidenza non significativa - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la

valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Qualora siano riconosciute incidenze significative basse, medie o alte devono essere forniti gli areali nei quali ciascun habitat e specie interessati subiscono tali effetti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Fase 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento					
Intestazione - Titolo					
Proponente - Committente					
Autorità procedente					
Autorità competente all'approvazione					
Professionisti incaricati dello studio					
Comuni interessati					
Descrizione sintetica					
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati					
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti					
Valutazione della significatività degli effetti					
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica					
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione					
Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia					
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati		
Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie					
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
...
Esempio di tabella di valutazione riassuntiva					
Habitat / Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No
1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No

Dichiarazione firmata

La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata.

In caso di informazioni ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei modi e nei termini prescritti nel successivo paragrafo 2.1.3. Tale monitoraggio tiene conto degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento, e utilizza metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

In tutti quei casi in cui non è certa l'assenza di incidenza significativa negativa, l'autorità competente ha comunque la facoltà sia di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie, sia di richiedere il completamento della procedura di valutazione di incidenza con la valutazione appropriata, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alla tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

2.1.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

I - Soluzioni alternative

Nell'esame delle soluzioni sono considerate le possibili alternative, anche rispetto ai fattori che determinano la possibilità di incidenze significative negative, aventi effetti diversi sull'integrità dei siti e degli habitat, habitat di specie e specie presenti. La possibilità di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase ed è considerata soluzione alternativa.

Le soluzioni alternative sono analizzate ciascuna secondo lo schema della selezione preliminare (fasi 2 e 3). Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro e con l'alternativa considerata e analizzata nella precedente selezione preliminare, rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa negativa. Nell'esame comparativo è preferita, di norma, la soluzione che non manifesta o manifesta minori incidenze significative negative sugli habitat, sulle specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere da altri criteri di valutazione, quali ad esempio quelli economici, che non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici determinati dalle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- la modifica delle norme di piano o delle aree su cui ha efficacia;
- diverse localizzazioni, ubicazioni o percorsi alternativi;
- diverse dimensioni o impostazioni di sviluppo;

- processi alternativi;
- diverse scansioni spazio-temporali;
- la realizzazione di una sola parte o la realizzazione con dimensioni inferiori;
- differenti modalità di realizzazione e di gestione.

Qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta evidenzia ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue con l'individuazione delle misure di mitigazione per tutti gli habitat e le specie interessati da incidenze significative negative.

II – Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma sono identificate in ragione della valutazione appropriata. Tali misure garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative, tra quelli di cui all'allegato B, e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi. È necessario evidenziare, anche in questo caso, le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni disponibili.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa eviterà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile dell'attuazione;
2. le modalità di finanziamento;
3. i fattori di cui all'allegato B coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
4. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
5. le modalità di attuazione;
6. l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
7. la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
8. i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
9. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
10. la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
11. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
12. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
13. le probabilità di esito positivo;
14. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del piano, del progetto o dell'intervento.

Qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa

prescelta anche con le mitigazioni identificate presenta ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue, qualora vi siano i presupposti, con l'individuazione delle misure di compensazione per tutti gli habitat e le specie interessati. Si noti bene che, nel caso permangano incidenze significative negative su habitat e specie di proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), le sentenze della Corte di Giustizia europea (cfr. ad es. C-117/03, C-244/05) indicano che il regime di protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione europea, in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/Cee, prevede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con il procedimento descritto al successivo paragrafo III.

III - Misure di compensazione

Rispetto a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., le misure di compensazione configurano una deroga che permette all'autorità competente di approvare o autorizzare un piano, progetto o intervento, anche se esso pregiudicherà i siti della rete Natura 2000 manifestando incidenze significative negative sugli habitat e le specie. Le misure di compensazione sono applicabili solo a condizioni rigorose e in circostanze eccezionali. L'accertamento delle condizioni in cui la deroga può essere applicata è soggetta ad interpretazione restrittiva dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Le misure di compensazione sono formulate esclusivamente quando si possa dimostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non sono ipotizzabili ulteriori soluzioni alternative praticabili o risulta impossibile adottare adeguate misure di mitigazione che evitino l'incidenza significativa negativa. L'interesse pubblico è rilevante se si tratta di un interesse a lungo termine.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono a lungo termine, come gli interessi sociali fondamentali, e sono adeguatamente identificati in anticipo dalle politiche pubbliche attraverso le proprie norme o nei propri piani e programmi. Essi si riferiscono a situazioni dove i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

I progetti e gli interventi proposti da soggetti privati possono essere considerati per soddisfare questo requisito solo quando si configurano come interessi pubblici dimostrati.

Qualora la realizzazione di un piano, progetto o intervento possa pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 che ospita habitat o specie prioritari e tali habitat e specie sono interessati, questi possono essere giustificati solo se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico riguardano:

1. salute e sicurezza pubblica;
2. conseguenze di fondamentale importanza per l'ambiente;
3. altri motivi imperativi che sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione europea, secondo quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art. 6 della direttiva 92/43/Cee e al comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Delle misure di compensazione sono sempre informati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Commissione europea attraverso il formulario di cui all'allegato C della presente D.G.R.

Per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, le misure di compensazione proposte per un piano, progetto o intervento sono almeno corrispondenti agli effetti negativi riscontrati sulle specie e sugli habitat interessati e devono:

- contribuire alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di interesse comunitario all'interno della regione biogeografica coinvolta nello Stato membro interessato;
- mantenere in proporzioni comparabili gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- fornire funzioni comparabili a quelle che avevano giustificato la scelta del sito, in particolare per quanto riguarda la distribuzione biogeografica adeguata.

È considerata buona pratica attuare le misure di compensazione il più vicino possibile alla zona interessata, al fine di massimizzare le possibilità di tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. Se questo non è possibile, è necessario giustificare le priorità applicate quando si individuano le località che soddisfano i requisiti.

Inoltre, le misure di compensazione dovrebbero essere attuate prima del manifestarsi degli effetti negativi. Se questo non è pienamente realizzabile, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee che si hanno nel frattempo.

Le misure di compensazione possono prevedere uno o più dei seguenti elementi:

- il miglioramento del grado di conservazione di un habitat o di un habitat di specie della medesima tipologia di quella che verrà alterata, per una superficie pari o superiore;
- il miglioramento del grado di conservazione di una specie in riferimento alla medesima metapopolazione di quella che sarà alterata, per un numero di individui pari o superiore;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente caratterizzato da habitat o habitat di specie della medesima tipologia di quella che sarà alterata;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che sarà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti, con il medesimo grado di conservazione, gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

La descrizione di ciascuna misura di compensazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile dell'attuazione;
2. le modalità di finanziamento;
3. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
4. le modalità di attuazione;
5. l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
6. la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
7. i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di compensazione;
8. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
9. la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
10. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
11. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
12. le probabilità di esito positivo;
13. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Nell'insieme, il proponente o l'autorità procedente deve dimostrare, come presupposto per il ricorso alla deroga, che tutte le seguenti condizioni effettivamente sussistano:

- l'alternativa presentata per l'approvazione è la meno dannosa per l'integrità dei siti Natura 2000;
- non esiste altra alternativa possibile che non pregiudichi l'integrità dei siti Natura 2000;
- sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- tutte le misure di mitigazione necessarie sono state previste e adottate;

- tutte le misure di compensazione necessarie sono state previste e adottate.

IV - Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata

A conclusione della fase di valutazione appropriata le informazioni rilevate e le determinazioni assunte sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento	
Intestazione - Titolo	
Proponente - Committente	
Autorità procedente	
Autorità competente all'approvazione	
Professionisti incaricati dello studio	
Comuni interessati	
Descrizione sintetica	
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	
Valutazione della significatività degli effetti	
Esito dello studio di valutazione appropriata e sintesi della valutazione circa effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	
Soluzioni alternative	
Soluzioni alternative (indicando quella prescelta) Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Motivi per cui è stato concluso che vi è la mancanza di ulteriori soluzioni alternative	
Misure di mitigazione	
Misure di mitigazione adottate Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Habitat e specie interessati	
Oneri finanziari	
Cronoprogramma delle attività previste	
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	<input type="checkbox"/> motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat / specie prioritari) <input type="checkbox"/> salute umana <input type="checkbox"/> sicurezza pubblica <input type="checkbox"/> conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente <input type="checkbox"/> altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
Descrizione delle motivazioni	
Riferimenti normativi ai piani e programmi che identificano i riconosciuti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
Misure di compensazione	
Misure di compensazione adottate Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Habitat e specie interessati	
Oneri finanziari	
Cronoprogramma delle attività previste	

Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia						
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni		Responsabili della verifica		Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati	
Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie						
Indicazione della soluzione alternativa considerata						
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni
Cod.	Nome					
...
Esempio di tabella di valutazione riassuntiva						
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni
Cod.	Nome					
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No	M / C / M-C
1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No	M / C / M-C
Dichiarazione firmata						
<p>La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.</p> <p>E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta. oppure con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta e con l'attuazione delle idonee misure di mitigazione. oppure accertate le conclusioni negative dello studio per la valutazione di incidenza, in mancanza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata, attestati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, attuate le idonee misure di mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento. 						

2.1.3 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

In caso di informazioni non sufficienti rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario, il proponente può ricorrere ad un programma di monitoraggio per integrare il proprio studio per la valutazione di incidenza con nuove evidenze scientifiche. Il programma di monitoraggio, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate, è sottoposto all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Parimenti, nel caso in cui le informazioni fornite con gli studi siano ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il

cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione conterrà sempre l'obbligo allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. In tali casi l'autorità competente invia il programma di monitoraggio all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante, prima che il piano, progetto o intervento possa manifestare i propri effetti. Nei casi in cui si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", il proponente può presentare all'autorità competente, contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza, anche il programma di monitoraggio.

Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte sotto la responsabilità e direzione di un soggetto o ente terzo rispetto a quelli coinvolti direttamente o indirettamente nell'attuazione di piani, progetti e interventi e rispetto a coloro che hanno redatto lo studio per la valutazione di incidenza, fatti salvi i casi di monitoraggi propedeutici alla redazione dello studio medesimo.

Il programma di monitoraggio dovrà essere articolato rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutte le figure professionali necessarie ad effettuare i monitoraggi e rilievi;
2. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
3. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo anche le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma complessivo dei monitoraggi;
5. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
6. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze rispetto al punto 5.;
7. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi rispetto ai valori soglia e ai valori attesi e in relazione agli effetti concomitanti non derivanti dal piano, progetto o intervento monitorato;
8. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
9. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
10. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
11. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.

Il monitoraggio effettuato sulla base di tale programma deve tenere conto anche degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento, e deve utilizzare metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti. I dati risultanti dal monitoraggio sono forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza necessariamente anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Qualora in relazione al piano, progetto o intervento, il monitoraggio evidenzia la possibilità di incidenze significative negative in precedenza non segnalate, il proponente o l'autorità procedente individua le possibili misure atte a scongiurare il verificarsi di tali incidenze e le comunica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede all'esame degli studi elaborati e alla formulazione del provvedimento che integra la precedente valutazione di incidenza. Nel caso, invece, che le incidenze significative negative si manifestino si dovrà procedere secondo quanto disposto nella parte VI del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per *"qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione"* dei siti della rete Natura 2000 *"ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti"* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000;
2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione;
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;
5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale;
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali, di cui al punto 3 dell'elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino.

In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni, al fine di effettuare le verifiche necessarie nonché di richiedere l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle verificate esigenze di tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ovvero con l'evidenza che effetti significativi negativi siano possibili.

2.3 PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione di incidenza è, preferibilmente, predisposto da un gruppo interdisciplinare con competenze relative sia al piano, progetto o intervento proposto, sia rispetto ai valori tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie. Il possesso di effettive competenze in materia è comprovato dalla produzione, qualora non già in possesso dell'autorità competente, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato G), comprensiva dell'indicazione, da parte degli interessati, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati indicati. La dichiarazione sostitutiva deve essere allegato separato dallo studio per la valutazione di incidenza consegnato.

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3-sexies del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente, o suo delegato, allega allo studio una dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F) in cui dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone lo studio per la valutazione di incidenza, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.Lgs 30/2005 e ss.mm.ii.

Dichiara, altresì, di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione dello studio. Inoltre, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio da parte di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Infine, riconosce alla autorità competente e all'autorità regionale il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

3. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La procedura di valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del piano, progetto o intervento cui inerisce. Ha inizio su istanza del proponente o dell'autorità procedente con la presentazione dello studio per la valutazione di incidenza; segue una fase istruttoria nella quale l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti; si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l'autorità competente ai fini dell'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

La procedura di valutazione deve essere svolta nei modi e nei termini di cui ai paragrafi successivi.

3.1. AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La disciplina in materia di valutazione di incidenza è di competenza della Regione cui spetta anche l'individuazione delle autorità competenti per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5, c. 5, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

La valutazione di incidenza, da effettuarsi nei modi e nei termini di cui al presente allegato A, è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.

La valutazione di incidenza costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento.

Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 2.2, l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.

All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza cui spetta la valutazione, sulla base degli studi elaborati, nei seguenti casi:

- i. piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;
- ii. piani, progetti o interventi che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- iii. casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- iv. piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico;
- v. interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000.

In tutti questi casi, l'istanza di valutazione, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione, deve essere trasmessa dall'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, tutta la documentazione predisposta per la procedura di valutazione di incidenza.

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

3.1.1 ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Nei casi previsti dall'allegato D, l'autorità competente per l'approvazione acquisisce preventivamente il parere dell'Ente gestore delle Aree Naturali protette. A tal fine, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, l'autorità competente per l'approvazione invia all'Ente gestore lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento.

L'Ente gestore delle Aree Naturali Protette ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dello studio, decorsi i quali se ne prescinde. Tale parere, non vincolante, è richiesto esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette e risulta compresa nell'ambito disciplinato da un piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvato;
- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette il cui Piano Ambientale ha recepito i contenuti di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Il parere è espresso esclusivamente per evidenziare gli elementi contrastanti con le tutele definite nel piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 o nel Piano Ambientale per gli habitat e per le specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3.2. ALTRI COMPITI DELL'AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

All'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza spetta, inoltre, l'esercizio dei seguenti compiti:

1. rilascio dell'esito della procedura istruttoria per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi di competenza di altre strutture regionali che ne facciano specifica richiesta;
2. esame e espressione dell'esito istruttorio sui programmi di monitoraggio elaborati ai sensi del paragrafo 2.1.3 e sulle varianti proposte alle misure di compensazione relativi a piani, progetti e interventi già approvati dall'autorità competente;
3. controllo e validazione sull'esecuzione dei monitoraggi di cui al paragrafo 2.1.3 del presente allegato, valutazione dei dati prodotti e dell'elaborazione dei risultati, verifica del raggiungimento degli obiettivi, messa a disposizione delle risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, anche per un loro eventuale inoltro alla Commissione europea;
4. esame e formulazione del provvedimento relativamente a piani, progetti o interventi per i quali la Commissione europea o il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel caso di piani, progetti o interventi l'autorità competente per la valutazione di incidenza effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza.

L'autorità competente per la valutazione di incidenza può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

L'autorità competente può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il termine di effettuazione della valutazione di incidenza è ricompreso in quelli previsti per le procedure di VAS e VIA, e relative verifiche di assoggettabilità.

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

Gli elaborati da presentare per la procedura di valutazione di incidenza sono:

- lo studio per la valutazione di incidenza;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) qualora non già in possesso dell'autorità competente;
- la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F;

- il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza;
- gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento;
- la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui all'allegato E (da presentare solamente per i casi elencati al paragrafo 2.2).

Tali elaborati, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), devono essere inoltrati a mezzo PEC e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata da un supporto digitale.

4. MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee, l'autorità competente all'approvazione di piani, progetti o interventi, entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento, invia all'autorità regionale per la valutazione di incidenza copia digitale contenente lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza.

5. VIGILANZA E INDIRIZZO

Nell'esercizio delle attività assegnate, gli enti debbono osservare le delibere, direttive e atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta regionale in materia di valutazione di incidenza, nonché le istruzioni e direttive statali.

In caso di riscontrata omissione o difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, l'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza informa tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito di competenza.